Numero della Proposta

245

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 4. Giugno 1862.
dal Ministro della Guerra.

OGGETTO

Leva di terra nati nel 1842.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Corte
» 2° D'Ayala
» 3° Monti
» 4° Castagnola
» 5° De Blasiis
» 6° Finelli
» 7° Mayr
» 8° Ferraccin
» 9° Corrigiani

Relatore Finelli

Adottata nella tornata del 26. Giugno 1862.

Ministero della Guerra

RELAZIONE

Torino addì 4 Giugno 1862.

Signori,

1ª Divisione Leve
~~Sezione 1ª~~
N.º

Oggetto
Disegno di Legge per la leva sui nati nel 1842.

Fra le più gravi ed imperiose esigenze dell'odierna situazione politica vuolsi certamente riporre quella di provvedere per ogni più acconcio e spedito modo all'ordinamento delle forze militari. A questo bisogno risponde ora il seguente disegno di Legge, che si sottopone alla vostra approvazione e col quale il Governo del Re richiede l'autorizzazione di poter fare la leva sui nati nel 1842 in tutte le provincie dello Stato.

Il proponente reputerebbe opera superflua il venirvi dimostrando l'opportunità di questa provvidenza legislativa, mentre rammenta che voi, o Signori, non lasciaste mai sfuggire veruna occasione per incoraggiare e spingere vivamente il Governo del Re a dare opera all'armamento nazionale. A questo scopo mentre il Ministero della Guerra ha la coscienza d'aver sempre consecrato le più vigili ed incessanti cure, tende ora altresì ~~a soddisfare principalmente~~

col domandarvi la facoltà d'iniziare e compiere in tutto lo Stato una nuova leva. ~~La quale si è annualmente necessaria per rinnovellare le forze dell'Esercito e sopperire colle nuove reclute al vuoto lasciato nelle sue file, da quelle che, per l'esaurimento della loro ferma, devono essere iniziate, lo è molto più ancora quest'anno in cui recentemente si ampliarono i quadri dell'Esercito e che ora per conseguenza deggionsi riforme.~~

Non è poi senza un sentimento di schietta compiacenza che il Governo vi propone l'adozione di una Legge, la quale chiama tutte le provincie dello Stato a prestare in modo identico, uniforme l'onorando tributo militare. Il che, o Signori, deve ascriversi a gran beneficio; perocchè se da un lato segna un nuovo passo nella via dell'~~unificazione~~ e dell'assimilazione ed unificazione fra le varie provincie dello Stato, in cui i pesi ed i vantaggi debbono misurarsi alla stessa stregua, d'altra parte tende a meglio ~~[illegible]~~ consolidare le sorti della patria nostra, che può vivere fidente e secura quando sa che alla sua difesa vegliano e provveggono con eguale amore e sacrificio tutti i suoi liberi figli.

Fissando poi il contingente di prima categoria alla cifra di quarantacinque mila uomini, il Governo non ha fatto che attenersi alle stesse norme e proporzioni già seguite nei passati anni, fatta ragione del maggior numero d'abitanti a cui la leva si estende.

Così egualmente la disposizione secondo cui s'assegnano alla seconda categoria quanti non sono compresi nella prima, non è altro che la diretta applicazione e conseguenza di ciò che

stabilisce la Legge 13 Luglio 1857, la quale se più sembra gravosa in tempi normali, ha però altro il pregio d'avere inaugurato il gran principio d'eguaglianza che tutti i cittadini atti alle armi concorrano alla formazione dell'Esercito.

Se il Governo era in dovere d'imporre l'obbligo della Leva a tutte le provincie dello Stato indistintamente, non poteva però non tener conto della speciale condizione degli abitanti di quelle provincie, (in cui ~~[illegible]~~ sotto i cessati Governi ~~[illegible]~~ ~~questo~~ tributo ~~non~~ era in vigore), i quali ~~[illegible]~~ avevano in buona fede contratto legittimo matrimonio prima che un tal carico loro venisse imposto. A questi sentimenti s'inspirano appunto le disposizioni contenute negli Articoli 4 e 5 dell'annesso schema di Legge, disposizioni le quali sono d'altronde la letterale riproduzione di quelle già approvate dal Parlamento colla Legge 22 Agosto 1861 relativa alla leva sui nati nel 1841.

Finalmente quanto alle provincie napoletane e toscane si apprezzò la necessità di modificare per questa Leva l'Art.° 94 della Legge organica 20 Marzo 1854 per ciò che si riferisce alla comprova dell'assenza in quanto può influire sui diritti d'esenzione. Questo speciale trattamento, per ciò che riguarda le provincie napoletane, è consigliato dal riflesso, che, dovendo in esse la pubblicazione della Legge precorrere di poco tempo l'esecuzione della medesima, gl'inscritti non sarebbero stati diffidati in tempo per adempiere a tutti quegli incumbenti che prescrive il citato Art.° 94, affine di comprovare legalmente la dichiarazione d'assenza. In via quindi eccezionale e puramente transitoria parve opportuno lo stesso temperamento già adottato per la Lombardia con R. Decreto 21 Luglio 1861. Il motivo poi per cui si è creduto conveniente

stabilire che l'assenza duri da cinque anni compiuti vuolsi ripetere da ciò che il Codice civile tuttora vigente nelle provincie napoletane prescrive un eguale spazio di tempo in ordine alla dichiarazione d'assenza.

Per ciò poi che concerne le provincie toscane, sebbene ivi fosse già estesa la Legge organica sul reclutamento con Legge 30 Giugno 1860, pure la considerazione che in quella legislazione civile mancano disposizioni conformi a quelle del Codice Civile Albertino relativamente alla materia dell'assenza, ha determinato il proponente ad ammettere pure per questa leva lo stesso temperamento adottato per le provincie napoletane.

Per queste ragioni nutre il proponente fermissima fiducia che l'annesso schema di Legge otterrà il vostro suffragio e in tal modo il Governo sarà lieto e premuroso di poter rafforzare col giovane e poderoso elemento di nuove reclute l'Esercito italiano, che costituisce una delle nostre più pure glorie e insieme il fondamento delle nostre speranze; giacchè da un Esercito numeroso, compatto, agguerrito dipende la nostra politica esistenza, il consolidamento della nostra unità e libertà e la completa emancipazione dell'Italia.

Progetto di Legge
Fondato dal Ministro della Guerra
(Pettiti)

Leva militare nei nati nel 1842.

Fondato del 11. Giugno 1862.

406

SESSIONE 1861

N° 245

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(PETITTI)

nella tornata del 4 giugno 1862

4/

Leva militare sui nati nel 1842.

B

SIGNORI! — Fra le più gravi ed imperiose esigenze dell'odierna situazione politica vuolsi certamente riporre quella di provvedere per ogni più acconcio e spedito modo all'ordinamento delle forze militari. A questo bisogno risponde ora il seguente disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, e col quale il Governo del Re richiede l'autorizzazione di poter fare la leva sui nati nel 1842 in tutte le provincie dello Stato.

Il proponente reputerebbe opera superflua il venirvi dimostrando l'opportunità di questa provvidenza legislativa, mentre rammenta che voi, o signori, non lasciaste mai sfuggire veruna occasione per incoraggiare e spingere vivamente il Governo del Re a dare opera all'armamento nazionale. A questo scopo, mentre il Ministero della guerra ha la coscienza di aver sempre consacrato le più vigili ed incessanti cure, tende altresì ora col domandarvi la facoltà d'iniziare e compiere in tutto lo Stato una nuova leva.

Non è poi senza un sentimento di schietta compiacenza che il Governo vi propone l'adozione di una legge la quale chiama tutte le provincie dello Stato a prestare in modo identico, uniforme l'onorando tributo militare. Il che, o signori, deve ascriversi a gran beneficio, perocchè se da un lato segna un nuovo passo nella via dell'assimilazione e dell'unificazione

fra le varie provincie dello Stato, in cui i pesi ed i vantaggi debbono misurarsi alla stessa stregua, d'altra parte tende a meglio consolidare le sorti della patria nostra, che può vivere fidente e sicura quando sa che alla sua difesa vegliano e provveggono con eguale amore e sacrificio tutti i suoi liberi figli.

Fissando poi il contingente di prima categoria alla cifra di quarantacinque mila uomini, il Governo non ha fatto che attenersi alle stesse norme e proporzioni già seguite nei passati anni, fatta ragione del maggior numero di abitanti a cui la leva si estende.

Così egualmente la disposizione secondo cui si assegnano alla seconda categoria quanti non sono compresi nella prima, non è altro che la diretta applicazione e conseguenza di ciò che stabilisce la legge 15 luglio 1857, la quale, se più sembra gravosa in tempi normali, ha per altro il pregio di avere inaugurato il gran principio d'eguaglianza che tutti i cittadini atti alle armi concorrano alla formazione dell'esercito.

Se il Governo era in dovere d'imporre l'obbligo della leva a tutte le provincie dello Stato indistintamente, non poteva però non tenere conto della speciale condizione degli abitanti di quelle provincie (in cui sotto i cessati Governi questo tributo non era in vigore), i quali avevano in buona fede contratto legittimo matrimonio prima che un tal carico loro venisse imposto. A questi sentimenti s'inspirano appunto le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 dell'annesso schema di legge, disposizioni le quali sono d'altronde la letterale riproduzione di quelle già approvate dal Parlamento colla legge 22 agosto 1861 relativa alla leva sui nati nel 1841.

Finalmente, quanto alle provincie napoletane e toscane, si apprezzò la necessità di modificare per questa leva l'articolo 94 della legge organica 20 marzo 1854 per ciò che si riferisce alla comprova dell'assenza in quanto può influire sui diritti d'esenzione. Questo speciale trattamento, per ciò che riguarda le provincie napoletane, è consigliato dal riflesso che, dovendo in esse la pubblicazione della legge precorrere di poco tempo l'esecuzione della medesima, gl'iscritti non sarebbero stati diffidati in tempo per adempiere a tutti quegli incumbenti che prescrive il citato articolo 94, affine di comprovare legalmente la dichiarazione d'assenza. In via quindi eccezionale e puramente transitoria parve opportuno lo stesso temperamento già adottato per la Lombardia con regio decreto 21 luglio 1861. Il motivo poi per cui si è creduto conveniente stabilire che l'assenza duri da cinque anni compiuti, vuolsi ripetere da ciò che il Codice civile tuttora vigente nelle provincie napoletane prescrive un egual spazio di tempo in ordine alla dichiarazione d'assenza.

Per ciò poi che concerne le provincie toscane, sebbene ivi fosse già estesa la legge organica sul reclutamento con legge 30 giugno 1860, pure la considerazione che in quella legisla-

zione civile mancano disposizioni conformi a quelle del Codice civile Albertino relativamente alla materia dell'assenza, ha determinato il proponente ad ammettere pure per questa leva lo stesso temperamento adottato per le provincie napoletane.

Per queste ragioni nutre il proponente fermissima fiducia che l'annesso schema di legge otterrà il vostro suffragio, ed in tal modo il Governo sarà lieto e premuroso di poter rafforzare col giovane e poderoso elemento di nuove reclute l'esercito italiano, che costituisce una delle nostre più pure glorie ed insieme il fondamento delle nostre speranze, giacchè da un esercito numeroso, compatto, agguerrito, dipende la nostra politica esistenza, il consolidamento della nostra unità e libertà e la completa emancipazione dell'Italia.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a 45000 uomini.

Art. 3.

Gl'iscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

Art. 4.

Gl'iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 67, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Art. 5.

Gl'iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Art. 6.

Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854, nelle provincie napolitane e toscane sono, per questa leva, da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell'esistenza in vita da cinque anni compiuti.

Art. 7.

L'assenza di cui nel precedente articolo 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone.

Signori! —

Fra tutti i doveri che ~~pesano~~ incumbono sui cittadini di libero Stato, nessuno è certamente più onorifico di quello di concorrere alla difesa del suolo patrio: ma siccome l'adempimento di tal dovere impone dolorosi sacrifizj alle famiglie, vuol giustizia che esso sia regolato con le stesse norme per le provincie tutte appartenenti al nuovo regno.

È questo il primo anno, o Signori, in cui vi si propone di eseguire la leva secondo una sola legge la quale se può richiedere alcune modificazioni che la previdenza del lig.° Ministro di guerra ha già studiate nell'intento di sottoporle quanto prima alla disamina Vostra, ha però tal quale

essa si trova a suo favore l'esperienza di parecchi anni e l'immenso vantaggio di provvedere solidamente all'indipendenza ~~alla~~ difesa ~~dello Stato~~, supremo bisogno dei tempi.

La Vostra Commissione persuasa della necessità di far ~~bene~~ celeramente il bene possibile, ~~rimandando a tempo più tardi~~ e nell'aspettativa di ~~appartenere~~ quei miglioramenti che sono senza dubbio da desiderarsi, e vedendo come le disposizioni degli art.i 4.° e 6.° del progetto ministeriale provvedano, il 1.° a tutelare i diritti degli ammogliati prima della promulgazione nelle rispettive provincie ~~dei varj~~ della legge e dei varj decreti ~~e leggi~~ in esso enumerati, ed il 2.° agli inconvenienti che potrebbero generare riguardo agli assenti i codici civili in vigore nelle provincie napoletane e toscane, è venuta nel proposito di sottoporre alla Vostra approvazione e senza innovazione alcuna

il presente progetto di legge, tem=
brandole che il numero di
45 mila uomini fissato per
la prima categoria non sia mag=
giore dei bisogni dell'esercito
il quale quanto prima conterrà
4 divisioni di più; nè sover=
chiamente grave ad una nazione
che ormai annovera 22 milioni di
abitanti e la quale vuole ad ogni
costo che le precipue sue speranze
pel trionfo della giusta sua causa
poggino non sulle simpatie di questa
o di quell'altra potenza, ma bensì
sul numero e sul valore de' suoi
figli, decisi a condurre a glorioso
termine l'opera così ben avviata
dell'assoluto riscatto della Patria.

Pinelli relatore

245A

Torre – D'Ayala – Monti
Cartagnola – De Blasiis – Sinelli
Mayr – Ferracciu Corrigiani
Seduta 20. Giugno

Soldati

410

SESSIONE 1861

N° 245-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

TORRE, D'AYALA, MONTI, CASTAGNOLA, DE BLASIIS, PINELLI, MAYR, FERRACCIU, TORRIGIANI

sulla proposta di legge presentata dal ministro della guerra

nella tornata del 4 giugno 1862

Leva militare sui nati nel 1842.

Tornata del 20 giugno 1862.

Signori! — Fra tutti i doveri che incombono ai cittadini di libero Stato, nessuno è certamente più onorifico di quello di concorrere alla difesa del suolo patrio; ma siccome l'adempimento di tal dovere impone dolorosi sacrifizi alle famiglie, vuol giustizia che esso sia regolato con le stesse norme per le provincie tutte appartenenti al nuovo regno.

È questo il primo anno, o signori, in cui vi si propone di eseguire la leva secondo una sola legge, la quale, se può richiedere alcune modificazioni che la previdenza del signor ministro della guerra ha già studiate nell'intento di sottoporle quanto prima alla disamina vostra, ha però, tal quale essa si trova, a suo favore l'esperienza di parecchi anni e l'immenso vantaggio di provvedere solidamente all'indipendenza e difesa dello Stato, supremo bisogno dei tempi.

La vostra Commissione, persuasa della necessità di far celeremente il bene possibile, e nell'aspettativa di quei miglioramenti che sono senza dubbio da desiderarsi, e vedendo come le disposizioni degli articoli 4 e 6 del progetto ministeriale provvedano, il 1° a tutelare i diritti degli ammogliati prima della promulgazione nelle rispettive provincie della legge e dei vari decreti in esso enumerati, ed il 2° agli inconvenienti che potrebbero generare riguardo agli assenti i

(245-A) Codici civili in vigore nelle provincie napoletane e toscane, è venuta nel proposito di sottoporre alla vostra approvazione e senza innovazione alcuna il presente progetto di legge, sembrandole che il numero di 45 mila uomini fissato per la prima categoria non sia maggiore dei bisogni dell'esercito, il quale quanto prima conterà quattro divisioni di più, nè soverchiamente grave ad una nazione che ormai annovera 22 milioni di abitanti, e la quale vuole ad ogni costo che le precipue sue speranze pel trionfo della giusta sua causa posino non sulle simpatie di questa o di quell'altra potenza, ma bensì sul numero e sul valore de' suoi figli, decisi a condurre a glorioso termine l'opera così ben avviata dell'assoluto riscatto della patria.

PINELLI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a 45000 uomini.

Art. 3.

Gl'iscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

Art. 4.

Gl'iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1861, numero 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Art. 5.

Gl'iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Art. 6.

Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854, nelle provincie napolitane e toscane sono, per questa leva, da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell'esistenza in vita da cinque anni compiuti.

Art. 7.

L'assenza di cui nel precedente articolo 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone.

Approvato nella Tornata del 26 giugno 1862.

Pellati

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro~~

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie Napolitane chiamati a questa leva, i quali siano ammogliati o vedovi con prole, quando i padri abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie distinte, ed il loro matrimonio sia anteriore di due anni alla data della presente legge.

Vittorio Emanuele II.°
Re d'Italia

Art.° 1.°

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le provincie dello Stato.

Art.° 2.°

Il Contingente di prima categoria è fissato a 45000 uomini.

Art.° 3.°

Gl'inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di 1.ª categoria, formeranno la 2.ª categoria, giusta il disposto dell'articolo 2. della legge 13 Luglio 1857.

Art.° 4.°

Gl'inscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 Settembre 1860, N.° 4300 per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 Gennaio 1861, N.° 4899. per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, N.° 63. per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro arsento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Art.° 5.°

Gl'inscritti che in virtù del precedente articolo 4.° saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di 1.ª Categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri inscritti ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo Mandamento

Art.° 6.°

Per l'effetto dell'art.° 91. della legge 20. marzo 1854, nelle provincie napoletane e Toscane sono, per questa leva, da considerarsi temporariamente come non-esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell'esistenza in vita da cinque anni compiuti.

Art.° 7.°

L'assenza di cui nel precedente art.° 6.° dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone.

96. 414

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Guerra;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Art. unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento un disegno di Legge per una leva su inati nell'anno 1842 in tutte indistintamente le provincie dello Stato, ed a sostenerne la discussione.

Dato a Torino il 4 Giugno 1862.

Vittorio Emanuele

A Petitti